

## **Quale può essere la durata minima di un incarico affidato a un dirigente? Il CCNL 23/12/99**

### **art.13 dice che gli enti, co...**

*24 giugno 2009*

La normativa di riferimento, in materia di dirigenza, deve essere individuata, per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Camere di Commercio, negli artt.13 e ss. del D.Lgs.165/2001. Tali disposizioni sono direttamente applicabili solo alle amministrazioni dello Stato; tuttavia, l'art.27 del D.Lgs.165/2001 (già art.27 bis del D.Lgs.29/1993 come modificato dal D.Lgs.80/1998) stabilisce espressamente che "le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità...". Si noti che non si tratta di una semplice raccomandazione, ma di un vero e proprio obbligo, con la conseguenza che disposizioni regolamentari in contrasto con i principi stabiliti dal D.Lgs.165/2001 in tema di dirigenza potrebbero essere impugnate per violazione di norme imperative di legge. L'art.13 del CCNL dell'area della dirigenza del 23.12.1999, secondo il quale "gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall'art. 19 ... del D.Lgs.29/1993, con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per relativa durata che non può essere inferiore a due anni...", si limita a ribadire un obbligo già previsto dalla legge. Ciò premesso, evidenziamo che l'art.19 del D.Lgs.165/2001 (già D.Lgs.29/1993), come modificato dalla L.145/2002, stabilisce che la durata degli incarichi dirigenziali deve essere correlata agli obiettivi prefissati e non può comunque eccedere i tre o i cinque anni (a seconda del tipo di incarico); la norma non specifica quale debba essere la durata minima degli incarichi dirigenziali; nel silenzio della legge, riteniamo debba continuare ad applicarsi, in materia, la citata previsione dell'art. 13, comma 2, del CCNL del 23.12.1999, secondo il quale la durata dell'incarico non può essere inferiore a due anni.